

2078/13 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lilliana GUZZO - presidente
 Dott.ssa Anna Maria MARRA - giudice
 Dott.ssa Gabriella ZANON - giudice relatore

visto il ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto da

A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ed a.u., rappresentata e difesa dagli avv. li F. F. Fimmano, F. Sernaglia

- reclamante -

nei confronti di

B s.r.l., in persona del curatore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. D. Cremasco

M.B., in proprio e, per quanto occorra, in qualità di a.u. e legale rappresentante p.t. di

B s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. li U. Bessegato e D. Calzavara

F.B., **G.B.**, **R.B.**, **C** s.r.l., **D** s.r.l.,

- resistenti -

sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza del 9 maggio 2013, a scioglimento della riserva assunta, richiamato il contenuto degli atti del procedimento;

ha pronunciato la seguente ordinanza:

A s.r.l., che agisce in giudizio quale socia di **E** s.r.l., ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice di prime cure di rigetto dell'istanza di sequestro giudiziario delle quote di **D** s.r.l. cedute da **E** s.r.l. a **C** con atto del 19.12.2012 e di rigetto dell'istanza di revoca in via cautelare dell'amministratore unico di **B** s.r.l., **M.B.**

Il procedimento cautelare si inserisce in una più ampia controversia che vede contrapposta

A (facente capo alla famiglia **A**) alla famiglia **B**, dopo l'acquisto da parte della odierna reclamante, in data 4.5.2011, di quote di **B**, società partecipata dalla famiglia

B

A ritiene che il prezzo (o il sovrapprezzo) concordato per le quote di E in sede di sottoscrizione di aumento di capitale della stessa E, non corrispondano al valore effettivo della società, essendo stata prospettata una situazione economica-finanziaria di E diversa da quella effettiva.

Secondo la prospettazione di A sarebbe in corso, da parte della famiglia Barbon, un'operazione di estromissione a suo danno dall'attività e dalla proprietà di E

In particolare, viene censurato l'"utilizzo" effettuato dalla famiglia B della "newco": D s.r.l., costituita il 2.8.2012 e divenuta affittuaria di un ramo di azienda di E s.r.l. e, d'altro lato, la cessione della totalità delle quote di Manai da parte della titolare E alla società C costituita in data 16.8.2012 ed interamente partecipata dalla famiglia B (precisamente, in parti uguali, da M S, moglie di B, M, e B. MA, moglie di B. F, a.u. P.G., madre dei F).

Il consiglio di amministrazione di E (S.C., E.A., G.P.) aveva infatti costituito la "newco" D con il conclamato fine di salvaguardare il valore aziendale di E; tuttavia, con deliberazione del 21.9.2012 l'assemblea di E con il solo voto favorevole della compagine B ha revocato l'intero c.d.a. e nominato quale a.u. B. M.

Con deliberazione in pari data anche il consiglio di amministrazione di Manai s.r.l. (composto da:

S.C., E.A., G.P.) veniva revocato ed erano nominati quali amministratori B.R. e B.F., fratelli di B.M.

Il sequestro giudiziario viene chiesto "nell'ambito della domanda di annullamento della cessione delle quote di D a C e a tutela del risultato dell'azione revocatoria" (v. verbale d'udienza del 26.2.2013 nel procedimento di primo grado).

A si dichiara, infatti, creditrice di E per il prezzo pagato in eccesso rispetto al valore delle quote acquistate (prezzo peraltro non interamente versato) e sostiene che la cessione a

C delle quote che la debitrice aveva in D è stata attuata al fine di svuotare la società

È di ledere la garanzia patrimoniale della debitrice e di estrometterla dalla disponibilità degli asset della stessa E :

A ritiene altresì che nel comportamento dell'a.u. di E, B.M. : siano ravvisabili gravi irregolarità, prima fra tutte l'adozione dell'atto di cessione delle quote concluso dallo stesso B.M., quale a.u. di E in evidente conflitto di interessi, e ne chiede pertanto la revoca.

A, censurando a tutto campo il provvedimento del primo Giudice, chiede pertanto l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, l'adozione da parte del Collegio dei provvedimenti richiesti in primo grado.

Il reclamo è infondato e va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza del 4/7.3.2013.

Preliminarmente ritiene il Collegio che il potere di rappresentanza del curatore speciale di E giusta decreto di nomina, sia limitato alla rappresentanza della società nell'ambito dell'azione di revoca giudiziale dell'amministratore unico di E (v. decreto di nomina che si riferisce alla "...necessità della nomina di un curatore speciale di E S.r.l., al fine di un procedimento cautelare nel quale viene domandata anche la revoca dell'amministratore, legale rappresentante di E S.r.l.").

Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che A s.r.l., la quale agisce in giudizio quale socia di E s.r.l., non sia legittimata a proporre domanda di annullamento dell'atto di cessione della partecipazione di E in l D ex art. 2475 ter c.c.

Tale norma prevede, infatti, che l'annullamento può essere domandato dalla società.

Analogamente al caso del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi, regolato dall'art. 1394 c.c., legittimato all'impugnazione è il soggetto rappresentato.

La previsione è coerente con la circostanza che il soggetto protetto dalla disciplina del conflitto è, appunto, la società.

Va tuttavia considerata l'ipotesi in cui l'effettività dello strumento di tutela previsto dall'art. 2475 ter c.c. possa risultare frustrata nel caso, che ricorre nel caso di specie, in cui la società sia

amministrata da un amministratore unico, che si sospetta avere agito antepo-
nendo interessi propri o di terzi a quello della società.

L'inerzia dell'amministratore interessato può allora essere risolta - come prospettato da autorevole
dottrina - riconoscendo che gli stessi soci possano assumere, ai sensi dell'art.2479 c.c., la decisione
circa l'impugnazione del contratto viziato.

La circostanza che nel caso di specie l'organo gestorio sia un amministratore unico non legittima
pertanto un'estensione della tutela prevista dalla norma invocata al singolo socio.

Né consta che lo statuto abbia attribuito al singolo socio, in base all'art.2468, terzo comma, c.c., il
potere di decidere sull'impugnazione dell'atto compiuto dall'amministratore.

Tale mancata previsione esonera pertanto il Collegio dal valutare se la decisione in merito alla
promozione dell'azione giudiziaria di annullamento rappresenti uno dei "particolari diritti
riguardanti l'amministrazione della società" ai quali fa riferimento la norma da ultimo citata.

Ne consegue, allora, per quanto interessa ai fini della decisione, il difetto di legittimazione di

A, quale socio di E, a chiedere il sequestro delle quote di D, cedute da E
a C, strumentale all'azione di annullamento.

Con riferimento poi al sequestro giudiziario delle quote di D in funzione della preannunciata
azione revocatoria ex art.2901 c.c., osserva il Collegio che tale azione, finalizzata ad ottenere
dichiaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di quote, risulta a sua volta strumentale alle domande
risarcitorie che A intende proporre nei confronti di E sul presupposto di un
suo diritto di credito derivante dall'eccessivo sovrapprezzo della partecipazione societaria
acquistata.

Il Collegio prende atto dell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito più recente la quale
ammette il ricorso della misura del sequestro giudiziario anche a cautela dell'azione revocatoria,
ordinaria e fallimentare, sul rilievo che "... il termine proprietà o possesso non va inteso in senso
letterale rientrandovi anche le controversie come l'azione revocatoria, inerenti la dichiarazione di
inefficacia relativa, e comunque le azioni inerenti uno ius ad rem, nelle quali, cioè, venga in rilievo

l'esistenza di un diritto alla restituzione di un bene a qualsiasi titolo detenuto da altri. Inoltre non sembra che, con l'art.2905 comma 2 c.c., il legislatore abbia voluto precludere al creditore che agisce in revocatoria ordinaria il rimedio cautelare dell'art.670 comma 1 c.p.c." (v., inter alios, Trib. Nola 3.1.2013 in IL CASO.it, I, 8330 – pubb.16/1/2013; Trib. Brescia 11.2.2011).

Tale orientamento non è tuttavia condivisibile.

L'azione revocatoria mira infatti all'espropriazione e non ad una condanna alla consegna od al rilascio.

L'azione revocatoria ordinaria tende al ripristino della garanzia patrimoniale, consentendo al creditore di aggredire in via esecutiva il bene che attraverso la vendita di cui si chiede la revoca è fuoriuscito dal patrimonio del debitore. Il bene, tuttavia, anche nel caso di esito vittorioso dell'azione, non viene ritrasferito nella proprietà del debitore alienante, ma può essere oggetto di espropriazione onde soddisfare la pretesa del creditore.

Anche estendendo la nozione di "controversia sulla proprietà o sul possesso", non sembra pertanto possibile ricondurre l'azione revocatoria ordinaria, che consente di ottenere solo una declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di alienazione.

Venendo al caso di specie, dal vittorioso esperimento – in ipotesi – dell'azione revocatoria, non conseguirebbe la restituzione delle quote di B cedute da E a C ma esclusivamente la facoltà per A di sottoporre dette quote ad esecuzione coattiva, in virtù dell'inefficacia relativa della cessione stabilita dalla sentenza.

Il richiesto sequestro giudiziario, prospettato quale strumentale ad instauranda azione revocatoria, nella prospettiva di accoglimento della domanda di inefficacia dell'atto di cessione di quote, che giammai potrebbe determinare la restituzione delle quote, strumentale in effetti non è ed è pertanto inammissibile.

E' poi significativo che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 2905, secondo comma, c.c., concede espressamente al creditore che agisce con l'azione revocatoria il potere di chiedere il

sequestro nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Tale rimedio cautelare - che integra una speciale applicazione del sequestro conservativo - è sì effettivamente strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, consentendo una tutela efficace dell'azione revocatoria ordinaria.

Con riguardo poi alla defibazione dell'istanza di revoca in via cautelare dell'amministratore unico di *E*, che si incentra essenzialmente sull'addebito a *B* di avere concluso il contratto di cessione delle quote di *D* di titolarità *E* a *C*, vale segnalare la circostanza che *E* in data 12.12.2012 ha presentato al Tribunale di Treviso domanda di concordato c.d. con riserva, ex art.161, sesto comma, L.Fall.; in data 5.4.2013 ha depositato la proposta di concordato e con decreto del 18.4.2013 è stata ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni.

D, attualmente affittuaria dell'azienda di titolarità di *E*, in data 4.4.2013 ha assunto impegno irrevocabile di acquisto dell'azienda oggetto dell'affitto, sospensivamente condizionato all'approvazione ed all'omologa del concordato stesso.

Il Tribunale di Treviso, dichiarando aperta la procedura di concordato preventivo di *E*: s.r.l., ha nominato il Giudice delegato ed il Commissario Giudiziale e fissata l'udienza per la convocazione dei creditori al 20.5.2013.

La gestione della società *E* in fase liquidatoria, è pertanto oramai sotto il controllo giudiziale; è altresì condivisibile quanto rilevato dal primo Giudice e cioè che in questa fase l'alternativa è tra l'omologazione del concordato, qualora approvato dai creditori, e la dichiarazione di fallimento.

In entrambi i casi la gestione è sottoposta al controllo degli organi della procedura.

Per quanto sopra esposto non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta revoca dell'amministratore, quanto meno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Il reclamo va rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in via forfetaria in difetto di nota spese, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 669 *terdacios* c.p.c.;

RIGETTA il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza del 4/7.3.2013;

CONDANNA la reclamante a rifondere alle parti resistenti costituite le spese del grado che liquida in favore di € s.r.l. in euro 3.000,00 per compensi, oltre CPA ed IVA, in favore di **B.VI**

in euro 3.000,00 per compensi, oltre CPA ed IVA come per legge.


Venezia, 9 maggio 2013

il Presidente

[Signature]

il Giudice estensore

[Signature]



REASCIATA COPIA
CON FORMULA ESECUTIVA
ALL'AVV. TI URBANO BESSEGATO - DAVIDE CALZAVARA
IN PAUOLETTI
Venezia il 21/05/2013
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE SS.
(Marco Trevisan)